Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 22 marzo 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1966, n. 99.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 27 è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in Lettere, la laurea in Filosofia e la laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).

Dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) presso la Facoltà di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)

Art. 31. — La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

a) *Insegnamenti fondamentali:*

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica o ugro-finnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia;

b) *Insegnamenti complementari* (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6):

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura portoghese;
4) Lingua e letteratura romena;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura tedesca;
7) Lingua e letteratura russa;
8) Filologia romanza;
9) Filologia germanica;
10) Letteratura anglo-americana;
11) Letteratura ispano-americana;
12) Storia della lingua italiana;
13) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
14) Storia delle tradizioni popolari;
15) Storia della musica;
16) Storia del teatro e dello spettacolo;
17) Letteratura greca;
18) Lingua e letteratura latina medioevale;
19) Storia romana;
20) Storia greca;
21) Storia della filosofia;
22) Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio, lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento, ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari a sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti e approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano degli studi approvato dal preside.

Art. 33 (già 32). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

11) Storia della scuola e delle istituzioni educative;
12) Storia della musica;
13) Storia del teatro.

Art. 34 (già 33). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

8) Storia della scuola e delle istituzioni educative;
9) Didattica;
10) Storia del teatro;
11) Storia della letteratura per l'infanzia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 100.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 76, 77 e 78, relativi alla Scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in Pediatria

Art. 76. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la Scuola di specializzazione in pediatria.

Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di trenta in ogni anno di corso.

Art. 77. — La Scuola ha la durata di tre anni.

Art. 78. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica (neonatale e prima infanzia);
Genetica umana;
Embriologia ed anatomia;
Fisiologia;
Biochimica applicata;
Puericultura;
Immunologia e microbiologia.

2° *Anno*:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica (seconda infanzia);
Puericultura e medicina preventiva;
Malattie infettive (batteriche);
Semeiotica pediatrica;
Endocrinologia pediatrica;
Radiologia;
Psicologia e neuro-psichiatria infantile;
Cardiologia.

3° *Anno*:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica (terza infanzia);
Semeiotica funzionale;
Malattie infettive (virali);
Clinica chirurgica pediatrica;
Dermatologia;
Otorinolaringologia pediatrica;
Ortopedia;
Oculistica;
Legislazione in rapporto al bambino.

Gli specializzandi sono inoltre tenuti alla frequenza obbligatoria continua, a turno, nei diversi reparti, alla frequenza ai seminari interni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio, alla collaborazione al servizio di guardia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 101.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Fisiologia dello sviluppo;

Embriologia chimica.

Art. 43. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « Farmacologia ».

Art. 44. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti quelli di:

Istituto di chimica fisica;

Istituto di fisiologia generale;

Istituto di geofisica mineraria;

Istituto di istologia ed embriologia.

Dopo l'art. 145 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare

Art. 146. — Presso la Facoltà di medicina e chirurgia è istituita la Scuola di specializzazione in « Chirurgia vascolare ».

Art. 147. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni.

Art. 148. — La Scuola ha sede presso l'Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università. Direttore della Scuola è il professore di ruolo titolare della Cattedra di clinica chirurgica o, ove ciò non sia possibile, su proposta della Facoltà, altro professore di ruolo il cui insegnamento sia compreso fra quelli impartiti nella Scuola stessa.

Art. 149. — Alla Scuola sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 150. — Il numero massimo di allievi che possono essere accolti è di quindici per anno di corso.

Art. 6. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;

2) Fisiopatologia della circolazione periferica e della coagulazione sanguigna;

3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;

4) Semeiologia fisica e strumentale dell'apparato vascolare;

5) Studio radiologico delle malattie vascolari;

6) Le angiopatie in medicina;

7) Le angiopatie dei tugumenti.

2° *Anno*:

1) Malattie vascolari (arteriopatie, flebopatie, lesioni dei piccoli vasi e linfopatie);

2) Terapia medica delle malattie vascolari;

3) Chirurgia vascolare.

Art. 151. — Gli allievi alla fine di ogni anno di corso dovranno sostenere di fronte ad una Commissione proposta dal direttore della Scuola ed approvata dal preside, un colloquio per stabilire la loro idoneità o meno per la iscrizione al successivo anno di corso. Alla fine del biennio gli allievi che hanno frequentato i corsi e superata la prova del colloquio saranno ammessi agli esami di diploma consistenti nella presentazione e discussione di una tesi scritta su argomento pertinente la chirurgia vascolare e in una prova teorica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione dell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in chirurgia vascolare, valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 152. — Per quanto non esplicitamente richiamato nei vari articoli riportati valgono le norme generali stabilite dallo statuto dell'Università di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1966, n. 102.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale del Commissariato militare, con sede in Roma.

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono modificati l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1962, numero 2051, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Associazione nazionale del Commissariato militare, e gli articoli 1 e 28 (penultimo comma) dello statuto dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 103.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa dell'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata », con sede in Pesaro.

N. 103. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa dell'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata », con sede in Pesaro, e la Casa anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione di un fabbricato di piani sei e vani 80, sito in Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1966.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1453 del 24 luglio 1962, con il quale detto Consesso ha riconosciuto che le strade, che si riportano in prosieguo, hanno i requisiti previsti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

1) strada di bonifica n. 9 di « Venaria » dalla Strada statale n. 118 alla strada provinciale « Salaparuta-Santa Margherita » di km. 6 + 210;

2) « Mussomeli-Soria-Tumarrano » dal confine con Caltanissetta verso Sussomeli e Tumarrano, di km. 8 + 653;

3) « Tumarrano-stazione Valledolmo » dalla strada Cammarata-Tumarrano (Borgo Pasquale) al confine con Palermo verso la stazione Valledolmo di km. 9 + 385;

4) Campobello di Licata-fiume Salso (confine Caltanissetta) di km. 7 + 415;

5) Ravanusa-fiume Salso (confine Caltanissetta) di km. 7 + 300;

6) innesto Strada statale n. 115-Rovine di Eraclea di km. 4 + 577;

7) innesto strada provinciale Licata-Ravanusa-fiume Salso all'innesto strada provinciale Riesi-Licata (Casalicchio) di km. 6 + 400;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Agrigento n. 455 del 19 dicembre 1963;

Ritenuto che le strade suindicate possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi degli articoli 10 e 24 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui sopra per un ammontare complessivo di chilometri 49,940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

(2392)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1966.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Firenze per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Firenze;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Decreta:

La Deputazione della Borsa merci di Firenze per l'anno 1966 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Vannucci dott. Renzo;

Tosato rag. Guido;

Lenzi Renzo

Cecchi Ruggero;

Fanfani comm. Giovanni.

Membri supplenti:

Buzzigoli Vittorio;

Cioci Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2383)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1966.

Sostituzione di un membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 luglio 1963, concernente la composizione del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma di cui sopra è cenno;

Vista la nota n. 252377 del 16 febbraio 1966, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha designato come membro effettivo del Comitato sopra citato il dott. Fernando Cantile — direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali — in sostituzione dell'avvocato Guido Giorgi, collocato a riposo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in sostituzione dell'avvocato Guido Giorgi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1966

Il Ministro: TOLLOY

(2593)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1966.

Nomina del presidente del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1965, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, l'on. sen. ing. Emilio Battista veniva nominato, quale Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, presidente del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma di cui sopra è cenno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1966, con il quale sono state accettate le dimissioni dei Sottosegretari di Stato presso i Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1966, con il quale gli onorevoli dott. Mario Vetrone e dott. prof. Dante Graziosi sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il commercio con l'estero;

Riconosciuta la necessità di provvedere quindi alla nomina del presidente del citato Comitato, in sostituzione dell'on. sen. ing. Emilio Battista;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1966, con il quale è stata delegata al Sottosegretario di Stato dott. Mario Vetrone la trattazione e la firma degli atti relativi alla concessione di borse di pratica commerciale all'estero;

Decreta:

L'on. dott. Mario Vetrone, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, è nominato presidente del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, in sostituzione dell'on. sen. ing. Emilio Battista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1966

Il Ministro: TOLLOY

(2592)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 marzo 1966.

Norme sanitarie per l'importazione del latte e delle creme di latte freschi o pasteurizzati.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 3 febbraio 1961, n. 4, relativa al divieto dell'impiego degli estrogeni naturali o di sintesi come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati alla alimentazione umana;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'importazione del latte e delle creme di latte freschi o pasteurizzati, in armonia con le vigenti norme sanitarie, in sostituzione del precedente decreto ministeriale 15 giugno 1959;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Ordina:

Art. 1.

Il latte e le creme di latte freschi o pasteurizzati per essere ammessi all'importazione nella Repubblica devono essere accompagnati da certificati sanitari, rilasciati da un veterinario di Stato del Paese di origine, attestanti, oltre la sanità degli animali produttori:

1) che il latte proviene:

a) da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi;

b) da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi;

c) da bovine indenni da mastiti di qualsiasi natura;

2) che le aziende di provenienza sono situate in zone entro le quali per un raggio di dieci chilometri non si è avuto da almeno 30 giorni alcun caso di afta epizootica;

3) che il latte e le creme non contengono sostanze antibiotiche, conservative, coloranti o altri additivi;

4) che il latte e le creme derivano da animali ai quali non sono stati somministrati estrogeni naturali o di sintesi.

La dichiarazione prevista al n. 1, lettera *b*) può essere omessa nel caso che il latte sia stato sottoposto a idoneo trattamento di pasteurizzazione, che deve risultare dal certificato sanitario.

Art. 2.

Gli uffici di dogana non possono far proseguire i trasporti per l'interno se non dopo aver ricevuto dal veterinario di confine il modulo speciale di lasciapassare (modello n. 9) previsto dall'art. 45 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 15 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 20 giugno 1959, n. 145, è sostituito dalla presente ordinanza.

Roma, addì 14 marzo 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(2661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cambiago e Masate (Milano)

Con decreto ministeriale 4 marzo 1966, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 17 agosto 1955, nella zona di Cambiago e Masate (Milano) dell'estensione di ettari 310 circa compresa entro i confini delimitati con decreto ministeriale 17 agosto 1955 viene revocato.

(2304)

Rinnovo di divieto di caccia e uccellagione nella zona denominata « Acquarossa » in agro di Viterbo

Con decreto ministeriale 4 marzo 1966, fino al 30 giugno 1970 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia e uccellagione alla lepre, alla starna, al fagiano nel territorio del comune di Viterbo denominata « Acquarossa », delimitato dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 30 giugno 1966.

(2305)

Rinnovo di divieto di caccia e uccellagione in località « Pietreto e Palombaia » in comune di Soriano nel Cimino

Con decreto ministeriale 4 marzo 1966, fino al 30 giugno 1970 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia e uccellagione alla lepre, alla starna ed al fagiano nel territorio del comune di Soriano del Cimino, località Pietreto e Palombaia delimitati dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 11 agosto 1960.

(2306)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO - ROMA

Avviso di rettifica

Nell'« Esito del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 5 febbraio 1966, a pag. 565, prima colonna, terz'ultimo rigo, in luogo di « 1) Testa di bimbo, di Conte Gino » leggasi: « 1) Testa di bimbo, di Conte Pino ».

(2541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 21 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,91	624,85	624,90	624,84	624,90	624,87	624,885	624,87	624,87	624,92
$ Can.	580,55	580,50	580,50	580,55	580 —	580,55	580,65	580,50	580,55	580,50
Fr. Sv.	143,912	143,92	143,91	143,905	143,90	143,91	143,915	143,89	143,91	143,94
Kr. D.	90,63	90,61	90,62	90,60	90,60	90,62	90,6225	90,62	90,62	90,62
Kr. N.	87,391	87,38	87,37	87,375	87,40	87,37	87,375	87,41	87,37	87,38
Kr. Sv.	120,41	121,44	121,43	121,44	121,20	121,43	121,42	121,37	121,43	121,44
Fol.	172,60	172,62	172,63	172,63	172,65	172,69	172,625	172,74	172,69	172,64
Fr. B.	12,55	12,549	12,55	12,5495	12,55	12,55	12,5475	12,54	12,55	12,555
Franco francese	127,50	127,50	127,49	127,485	127,45	127,49	127,48	127,51	127,49	127,50
Lst.	1746,79	1746,60	1746,35	1746,40	1746,50	1746,75	1746,50	1746,75	1746,75	1746,75
Dm. occ.	155,68	155,67	155,72	155,70	155,65	155,68	155,69	155,69	155,68	155,69
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,185	24,18	23,15	24,18	24,18	24,17	24,18	24,185
Escudo Port.	21,787	21,79	21,78	21,79	21,84	21,79	21,78	21,80	21,79	21,78
Peseta Sp.	10,43	10,422	10,43	10,425	10,43	10,42	10,4225	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 21 marzo 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,675
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,425
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,725
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,862
1 Dollaro canadese	580,60
1 Franco svizzero	143,91
1 Corona danese	90,611
1 Corona norvegese	87,375
1 Corona svedese	121,43
1 Fiorino olandese	172,627
1 Franco belga	12,548
1 Franco francese	127,482
1 Lira sterlina	1746,45
1 Marco germanico	155,695
1 Scellino austriaco	24,18
1 Escudo Port.	21,785
1 Peseta Sp.	10,424

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso per il reclutamento ordinario di otto tenenti in servizio permanente effettivo - ruolo ufficiali veterinari indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1965.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1965, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 82, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di otto tenenti veterinari;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1965, registro n. 83 Difesa-Esercito, foglio n. 187, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per tiotli ed esami, per il reclutamento di otto tenenti in servizio permanente effettivo - ruolo ufficiali veterinari, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1965, citato nelle premesse:

1. Graziani Rodolfo . . . . punti 25,37
2. Lanzoni Armando . . . . . . » 25,15
3. Mascherpa Gianfranco . . . . . . » 25,10
4. Costi Vincenzo . . . . » 24,73
5. Primicerio Umberto . . . . » 23,50
6. Gialdi Francesco . . . . » 23,20
7. Guidi Quirino . . . . » 23,19
8. Guidobono Cavalchini Luigi . . . . . » 22,58

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, tutti i candidati compresi nell'art. 1 nell'ordine dallo stesso articolo indicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 31 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1966
Registro n. 9 Difesa-Esercito, foglio n. 27

(2454)

UFFICIO MEDICO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1331 in data 15 luglio 1965, con cui venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pordenone;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Preso atto delle designazioni di competenza del Ministero della sanità, dell'Ufficio circondariale di prefettura di Pordenone e del Comune interessato, nonchè della terna proposta dall'Ordine dei medici della Provincia;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pordenone è così costituita:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

De Rosa dott. Arnaldo, direttore di sezione - Ufficio circondariale di prefettura di Pordenone;

Vendramini pr. dott. Renzo, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università degli studi di Padova;

Patrassi pr. dott. Gino, direttore della clinica medica dell'Università degli studi di Padova;

Balistreri dott. Carmelo, ispettore generale medico, medico provinciale di Udine;

Fabiani dott. Aldo, ufficiale sanitario del comune di Trieste.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'Istituto d'igiene e presso la clinica medica dell'Università degli studi di Padova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, esposto per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, nonchè agli albi pretori dell'Ufficio circondariale di prefettura di Pordenone e del comune di Pordenone.

Pordenone, addì 1° marzo 1966

Il medico provinciale: LANZAFAME

(2367)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.